



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

Puglia	Legge n. 51 del 30/12/2021	BUR n°164 del 31/12/2021
ID:16198	Proposta DAR: Rinuncia parziale	(Scadenza 01/03/2022)

## ***Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.***

Nella seduta del 24 febbraio 2022, il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge Puglia n. 51/2021 (legge di stabilità regionale 2022). Tra gli articoli impugnati figurava l'art. 61, il quale sostituiva l'art. 28 (Comitato per la VIA) della legge Puglia n. 11/2001 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) prevedendo, in luogo del Comitato per la VIA, la Commissione Tecnica quale organo collegiale tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico necessario all'Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.

Il testo novellato prevedeva che ai componenti delle Commissioni tecniche spettasse un gettone unico onnicomprensivo senza però definire il quantum e senza alcun riferimento al rispetto dell'art. 6 del d.l. n. 78/2010. Per tali motivi, la disposizione era stata impugnata in quanto violava l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Da ultimo, l'art. 61, comma 1, lettera b), è stato modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 9/2022. In particolare, l'art. 28 comma 5 della legge regionale n. 11/2001, come sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 51/2021, è stato sostituito prevedendo che i costi di funzionamento delle Commissioni Tecniche, comprensivi dei compensi per i componenti, sono finanziati su base annuale in misura complessivamente non superiore all'ammontare degli oneri istruttori per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per i procedimenti di valutazione ambientali previsti dalla legge, versati dai proponenti nel bilancio regionale dell'anno

precedente, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze del medesimo ente. I compensi sono definiti con regolamento attuativo della Giunta regionale in ragione delle responsabilità di ciascun membro e dei compiti istruttori effettivamente svolti, avuto riguardo ai procedimenti di valutazione conclusi. Il predetto regolamento disciplina altresì i casi di decurtazione dei compensi spettanti ai componenti in caso di ritardo nello svolgimento delle attività devolute alla Commissione.

Interpellato in merito, il Ministero dell'economia ha confermato di ritenere cessata la materia del contendere relativamente alla norma sopracitata, che peraltro non ha mai trovato applicazione, come confermato dalla Regione Puglia.

Conclusivamente, si ritiene di dover procedere alla rinuncia parziale all'impugnativa della norma sopracitata, limitatamente all'art. 61, comma 1, lettera b).